

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AREA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA DEI MILLE 139

Numero REA: RG - 62241

Codice fiscale: 00690710884

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2007 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AREA
TITOLO I
COSTITUZIONE- SEDE-DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE AREA" ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa ha sede legale nel comune di Vittoria. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

ART. 2

La Cooperativa avrà durata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa ha scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i "soci operatori" della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire ad una delle Associazioni, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5

La società ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:

a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità - alloggio, comunità terapeutiche assistite e protette, case-famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà con: pendenze a carico, civili ed amministrative, coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti, stranieri e giovani e tutti coloro che si trovano in stato di disagio;

b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

c) organizzazione e gestione di servizi, di equipe socio-medico-psico-pedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:

- favorire la socializzazione degli individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;
- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
- attività di sostegno didattico in orario post-scolastico;
- realizzazione di forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
- assistenza e sostegno ai bambini, portatori o no di handicap, in età pre scolare da 0 a

3 anni;

- attività ricreative volte alla integrazione ed alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;

d) organizzazione e gestione di servizi di assistenza psichiatrica;

e) istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché servizi ausiliari di collocamento; assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia e tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

f) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e psichici, tossicodipendenti, etc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

g) prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa scolastica e sociale;

h) intervento a favore di famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;

i) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria, assumendo autonome iniziative di lavoro, sia a livello individuale che di gruppo, attraverso la gestione, l'acquisto o l'affitto di aziende agricole o di allevamento. Nonché attività artigianali o di altro genere che consentano l'inserimento nel mondo del lavoro;

l) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione ed aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

n) studi, ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto di terzi: realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;

o) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;

p) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione del tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

q) gestione di uffici di servizio sociale professionale e di segretariato sociale di consulenza;

r) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;

s) organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località turistiche e termali.

Il raggiungimento degli scopi potrà perseguirsi con prestazioni dirette, attraverso la stipula di convenzioni con Enti Locali (Comune, comunità montana, U.S.L., Provincia, Regione) con Enti pubblici, morali e privati o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private.

La Cooperativa potrà a tal fine acquistare o prendere in affitto impianti o attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati per l'espletamento dell'attività sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire società per azioni ed a responsabilità limitata, anche cooperative, e parteciparvi quale socia ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata

esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III SOCI

ART. 6

La partecipazione alla cooperativa è aperta a tutti gli operatori sociali e sanitari che si impegnano a svolgere l'attività in seno alla Cooperativa stessa, Sono denominati "Soci operatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica. Il numero dei "soci operatori" è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere "soci operatori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Il socio operatore, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma autonoma, subordinata od in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si intendono attuare.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci operatori" anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. I soci operatori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato dall'apposito regolamento interno. La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può, peraltro, svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi. In nessun caso possono essere "soci operatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'organo amministrativo.

Oltre ai soci operatori possono essere ammessi "soci sovventori" e soci "possessori di azioni di partecipazione cooperativa" o soci titolari di azioni emesse in relazione ad altri strumenti finanziari.

Possono essere, altresì, ammessi "soci volontari" che prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi della L.N. 381/91 art. 2.

I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91, persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come "socio operatore" dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e numero di codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo eventualmente al riguardo stabilito dall'assemblea dei soci, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere oltre a quanto indicato nei punti a), c) e d) del presente articolo, anche la volontà di prestare la propria attività a favore della

Cooperativa gratuitamente.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 8 dello statuto. I "soci volontari" sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. La delibera di ammissione di un nuovo socio deve essere comunicata all'interessato. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivarlo e comunicarlo all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8

Il capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci volontari è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il trenta per cento (30%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 9

E' fatto divieto ai "soci cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese avente oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di "socio cooperatore" e "socio volontario" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso che non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di

soppravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i "soci operatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART.13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del "socio cooperatore":

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall' art.6;

d) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.

Nei confronti dei "soci volontari" l'esclusione sarà deliberata per i punti a), b), e), f), g).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci operatori, da farsi a cura degli amministratori.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci operatori" ed ai "soci volontari" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

I "soci operatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti od esclusi, hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle somme eventualmente attribuite per rivalutazioni compiute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore" ed al "socio volontario", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.15

In caso di morte del "socio cooperatore" e del "socio volontario" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART.16

I "soci operatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 17

Il trattamento economico e normativo dei soci operatori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura

subordinata, o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriori rapporti di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 c.c., la cooperativa potrà emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi degli art. 2483 c.c. e dell'art. 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi, e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui la presente articolo e al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dall'art. 2541 c.c., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART.19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito;

- a) dal capitale sociale dei "soci operatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari non partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente articolo 18;
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalle riserve indivisibili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita

sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.

Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa entro la scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 5) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 31 del presente statuto;
- 6) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dei residui attivi;
- 7) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto alle riserve indivisibili.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei Sindaci e/o il revisore se nominati;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari.

ASSEMBLEE

ART. 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, fax o e-mail spediti ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima. La convocazione può altresì effettuarsi mediante lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa

validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e/o il revisore, se nominati.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.23

L'assemblea dei soci decide sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge o il presente statuto riservano alla sua competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione dei residui attivi;
- 2) struttura dell'organo amministrativo scegliendo tra amministratore unico o consiglio di amministrazione, nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato;
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività;
- 4) nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;
- 5) nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, di un revisore, e determinazione del compenso spettante;
- 6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolta dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;
- 9) modificazione dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto dal notaio e si applica l'art. 2436 c.c.;
- 10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori, o almeno un terzo dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

ART.24

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti devono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

ART.25

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART.26

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" e dei "soci volontari" da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" e "socio volontario" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o volontario, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART.27

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.28

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da numero tre a numero sette consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Il consiglio elegge nel suo seno, il presidente ed il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi e il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, fra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stabilire eventualmente ed annualmente la tassa di ammissione dovuta dai nuovi soci in relazione alle relative spese di istruttoria;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca,

compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
h) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
i) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
n) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 5 del presente statuto.

ART.29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART.30

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o ad un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

RISTORNI

ART.31

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni, in via generale debbono considerare qualità e quantità del rapporto mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

ART.32

La nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di legge.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, il controllo contabile potrà essere affidato ad

un revisore contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.33

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento la cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste, disporrà in merito a:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

ART.34

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotti:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.35

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 4, 19 e 20 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Maria Matilde Farina, n. q.; Dott. Giuseppe Angelo Traina, notaio.

E' copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo a sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.

445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a Vittoria il 5 aprile 2005, Mod. I.